



# COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

(Provincia di Ancona)

Servizi Demografici - Ufficio Elettorale

## **AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello**

### IL SINDACO

VISTO l'art.21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951, n. 1324, dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

Vista la Legge 24 Marzo 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n. 31;

### RENDE NOTO

1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 Luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web istituzionale del Comune. Tali domande dovranno pervenire, corredate della copia del documento d'identità in corso di validità, all'Ufficio Protocollo comunale nelle seguenti modalità: attraverso la mail: [protocollo@comune.falconara-marittima.an.it](mailto:protocollo@comune.falconara-marittima.an.it) o brevi mano in Piazza Carducci, 4;

2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*(Legge 10 Aprile 1951, n. 287, artt. 9 e 10)*

- a) Cittadinanza Italiana,
- b) Godimento dei diritti civili e politici;
- c) Buona condotta morale,
- d) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- e) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- f) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3 – Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

*(Legge 10 Aprile 1951, n. 287, art. 12)*

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Falconara Marittima, 01/04/2025



**IL SINDACO**  
Prof.ssa Stefania Signorini